

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
545	29/06/2023

Servizio: AREA DIRIGENZIALE ECONOMICO FINANZIARIA
Responsabile: Cristina Tebaldini

OGGETTO:	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE - RINNOVO PER IL PERIODO 1/1/2024-31/12/2028
-----------------	---

LA DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80, del 19/12/2022, immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) – sezione strategica 2022/2027, sezione operativa 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81, del 19/12/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 23/12/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2023/2025, parte contabile, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- con Decreto del Sindaco n. 12 del 11/07/2022 è stato conferito alla dipendente dott.ssa Cristina Tebaldini l'incarico di Dirigenza dell'Area organizzativa Economico-Finanziaria;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 107 del 28.11.2017 è stato approvato il contratto di servizio per l'affidamento in concessione alla società Indecast srl della gestione del servizio di farmacia comunale per il periodo 1.1.2018 - 31.12.2023;
- il conseguente contratto rep. n. 9766 è stato stipulato in data 18 dicembre 2017;
- l'art. 3 comma 3 del citato contratto di servizio, così recita: *“Alla scadenza il contratto è rinnovabile per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza. È escluso il rinnovo tacito.”*

DATO ATTO che in seguito all'approvazione del predetto contratto di servizio, è intervenuto il decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, Dlgs n.201 del 23 dicembre 2022, ai sensi del quale:

- il servizio farmacie comunali è un “servizio di interesse economico generale di livello locale” o “servizio pubblico locale di rilevanza economica” come definito dall'art.2, comma 1, lettera c);

- le modalità di gestione in materia di farmacie soggiacciono al capo II titolo III del decreto 201/2022 per espresso rinvio disposto dall'art.34;
- all'affidamento della gestione delle farmacie a società in house di cui agli articoli 16 e 17 del Dlgs n. 175/2016, sono in ogni caso applicate le disposizioni dell'art.3, commi da 30 a 32, della legge n.244/2007;

ATTESO che:

- con nota prot. n. 28548 del 31/5/2023 il Comune, ha chiesto ad Indecast srl la disponibilità al rinnovo contrattuale;
- con nota prot. 31367 del 13/6/2023 la società riscontrava positivamente tale richiesta;
- l'Amministrazione nella seduta del 19/6/2023, ha espresso parere favorevole all'esercizio della facoltà di rinnovo prevista dall'art.3, comma 3, del contratto di servizio vigente, dando mandato al Dirigente dell'are Economico-Finanziaria di porre in atto tutti gli atti gestionali conseguenti;

RICHIAMATE:

- la relazione tecnico-finanziaria prot. n. 31331 del 13/6/2023, allegato A, trasmessa dalla società Indecast all'Ente, dalla quale si evince l'andamento della concessione supportata da una accurata analisi economico-finanziaria;
- la relazione di cui all'allegato B, redatta ai sensi dell'art.17, comma 2, del Dlgs n.201/2022, al fine di valutare l'esercizio dell'opzione del rinnovo previsto dall'art.3 sopraccitato;

DATO ATTO del permanere delle condizioni di legge che rendono legittimo l'affidamento diretto ad Indecast srl del servizio in oggetto, ossia:

- Il Comune e la società sono iscritti nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento diretti nei confronti di proprie società in house* istituito presso l'Anac, presupposto legittimante per l'affidamento in house;
- Lo Statuto di Indecast srl prevede nell'oggetto sociale la gestione delle farmacie;
- Indecast srl è una società *in house providing* partecipata totalmente dall'unico socio Comune di Castiglione delle Stiviere;
- Il Comune esercita il c.d. *controllo analogo* mediante l'applicazione di apposito regolamento comunale adottato con delibera CC n. 68 del 26/7/2021;
- La società ha un fatturato, registrato nel triennio 2020-2022 che per oltre l'80% deriva dallo svolgimento di attività per conto del Comune socio;

DATO ATTO altresì che il comune:

- ha approvato con delibera del Consiglio comunale n. 77 del 19/12/2022 la revisione periodica delle partecipazioni societarie con i dati relativi al 31/12/2022, confermando tra le partecipazioni dirette del comune di Castiglione delle Stiviere, quella relativa alla società Indecast srl;
- approva con delibera del consiglio comunale e con cadenza annuale indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società Indecast srl, inerenti il triennio successivo; per il triennio 2023/2025 gli indirizzi sono stati approvati con delibera CC n.76 del 19/12/2022.
- prende atto del Bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea ordinaria della società costituita dal Sindaco del comune di Castiglione delle Stiviere, che detiene il 100% delle quote societarie: la presa d'atto da parte del consiglio comunale del bilancio di esercizio dell'anno 2022 approvato dall'assemblea il 28/4/2023, è avvenuta con delibera del consiglio comunale n.46 del 19/6/2023;
- approva annualmente il budget economico del triennio successivo: il budget 2023/2025 è stato approvato con delibera del consiglio comunale n.76 del 19/12/2022.

CONSIDERATO che il modello di gestione adottato col vigente affidamento:

- è consono e ha dato risultati sia in termini di servizi offerti che in termini economici;
- risponde a tutti i principi e requisiti posti dal nuovo Testo Unico Servizi Pubblici Locali - Dlgs n.201/2022 e dal Testo Unico Partecipate - Dlgs n. 175/2016;

- consente al comune, mediante il controllo sulla propria società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, di realizzare una reale influenza sul conseguimento del fine pubblico di impresa, evitando che interessi potenzialmente contrastanti possano pregiudicare la tutela del diritto fondamentale alla salute nonché la qualità dell'assistenza farmaceutica prestata dalle farmacie comunali a favore della collettività;
- è adeguato anche per il proseguimento e non sono al momento individuabili alternative migliori che diano risultati già ottenuti in termini di servizi economici;

RITENUTO pertanto di esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art.3, comma 3 del vigente contratto, stipulando il conseguente contratto di servizio, adeguato alle nuove disposizioni normative intervenute soprattutto in seguito all'approvazione del Dlgs n.201/2022 (allegato C), con particolare riferimento alla durata della concessione: ai sensi dell'art.19, comma 1, del predetto decreto la durata della concessione non può essere superiore a 5 anni;

RITENUTO conseguentemente di accertare l'entrata stimata di € 75.000,00, IVA compresa, per l'utilizzo dei diritti di esercizio della farmacia al capitolo 3150 "PROVENTI DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI" sugli esercizi 2024 e 2025, e di provvedere alla sua annotazione sugli esercizi 2026, 2027 e 2028; si provvederà all'eventuale adeguamento in relazione agli effettivi ricavi comunicati dalla Società ai sensi dell'art.13 del contratto di servizio;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1, lettera e) e comma 4 del Dlgs n. 50/2016, che consente la modifica dei contratti senza una nuova procedura di affidamento, purché non comporti una modifica sostanziale dell'originale rapporto contrattuale;

RICHIAMATI infine l'art.16 del D. Lgs n.175/2016 (TUSP), l'art.17 del D. Lgs n.201/2022 e l'art.7 del Dlgs n.36/2023 in merito agli affidamenti diretti a società in house;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e descritte,

- 1) *DI RINNOVARE* l'affidamento in concessione alla società Indecast srl della gestione del servizio di farmacia comunale esercitando la facoltà prevista all'art.3, comma 3 del vigente contratto, per cinque anni, dal 1.1.2024 al 31.12.2028, procedendo conseguentemente alla stipula del nuovo contratto di servizio (allegato D).
- 2) *DI ACCERTARE* l'entrata stimata di € 75.000,00, IVA compresa, per l'utilizzo dei diritti di esercizio della farmacia al capitolo 3150 "PROVENTI DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI" sugli esercizi 2024 e 2025, e di provvedere alla sua annotazione sugli esercizi 2026, 2027 e 2028; si procederà all'eventuale adeguamento in relazione agli effettivi ricavi comunicati dalla Società ai sensi dell'art.13 del contratto di servizio.
- 3) *DI DARE ATTO* che:
 - la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" accessibile dall'home page del sito istituzionale;
 - trattandosi di affidamento sopra soglia comunitaria, verranno applicate le procedure di trasparenza previste dall'art.17, comma 3, del Dlgs n.201/2022.
- 4) *DI DARE MANDATO* all'ufficio contratti per lo svolgimento degli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile
Cristina Tebaldini

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii.**



Città di Castiglione delle Stiviere

DETERMINAZIONE N. 545 DEL 29/06/2023

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE - RINNOVO PER IL PERIODO 1/1/2024-31/12/2028

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:

- a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
- b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle medesime entrate;
- c) l'esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell'investimento del presente visto, tenendo conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all'intervento/i – capitolo/i – importo/i dell'impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito riportati, e provvede alla registrazione dell'impegno.

Tipo	Capitolo	Bilancio	Impegno (U) Accertamento (E)	Importo
E	30100.03.003150	2023	16197	75.000,00
E	30100.03.003150	2023	16198	75.000,00
E	30100.03.003150	2023	16199	75.000,00
E	30100.03.003150	2023	16200	75.000,00
E	30100.03.003150	2023	16201	75.000,00

Eventuali note o prescrizioni:

Castiglione delle Stiviere, 29/06/2023

Il Responsabile del Servizio
Cristina Tebaldini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ANDAMENTO FARMACIE COMUNALI

1 - ANDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Principi generali

Per quanto riguarda l'andamento relativo ai principi generali della concessione, le farmacie hanno sempre garantito la continuità del servizio pubblico al cittadino, superando ottimamente, nonostante le numerose difficoltà, il periodo pandemico del Covid-19.

Sono stati garantiti nello svolgimento del servizio tutti i principi elencati all'art.4 ovvero:

uguaglianza: non vi è mai stata differenza di trattamento degli utenti nell'accesso al servizio;

efficacia: il comparto delle farmacie ha sempre raggiunto risultati positivi, anche durante la pandemia nonostante il calo del fatturato il settore è rimasto in utile;

efficienza: durante lo svolgimento del servizio si è sempre avuto attenzione alle richieste dell'utenza, molte di esse sono state attuate a seguito di verifica fattibilità relativamente agli spazi e attrezzature disponibili delle due farmacie.

Trasparenza: è stata garantita in quanto a tutti gli utenti sono state offerte le medesime condizioni di fruizione del servizio applicando i medesimi prezzi dei prodotti.

Partecipazione e adattabilità: le attività del personale, nell'ambito del servizio, hanno evidenziato un'attenzione particolare all'ascolto dell'utente, dei suoi bisogni e/o suggerimenti al fine di migliorare ed efficientare il servizio offerto.

La Società ha adottato tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti e concordati con il Comune, promuovendo, attraverso il proprio personale qualificato, l'incentivazione all'utente ad usare il farmaco corretto, a consigliare nei casi specifici l'utilizzo di prodotti diversi da farmaci (es. omeopatici, integratori, ecc.).

È stata inoltre attuata una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori apportando una scontistica del 10% di alcuni prodotti da banco in vendita.

Per quanto riguarda gli obblighi della Società (Art. 9 del contratto di servizio) la stessa, ha costantemente posto attenzione alla possibilità di dar vita a nuove iniziative utili a migliorare il servizio e al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla corretta ed efficiente conduzione delle farmacie.

Sono stati garantiti tutti gli obblighi previsti dalla legge relativamente a obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, privacy e sicurezza sul lavoro nonché per la prevenzione della corruzione.

Possiamo concludere che l'INDECAST ha gestito il comparto delle farmacie nel rispetto dei principi od obiettivi stabiliti dalla convenzione mantenendo costantemente durante la propria

attività un equilibrio patrimoniale, economico e finanziario così come evidenziato dalla relazione economica e finanziaria.

2 - ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

GENERALE

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Per l'analisi della solidità patrimoniale soffermiamoci sui seguenti indici: l'**indice di solidità patrimoniale aziendale (N/S)**, che misura il peso delle componenti patrimoniali diverse dal capitale sociale segnalando la potenziale capacità del patrimonio di accrescersi indipendentemente dagli apporti dei soci; l'**indice di indipendenza finanziaria (N/K)** che misura il peso del capitale proprio sul capitale acquisito segnalando la solidità patrimoniale sul versante patrimoniale, ovvero misurando come gli investimenti sono finanziati con capitale proprio.

<i>Indice</i>	2018	2019	2020	2021	2022
<i>N/S</i>	2,33	2,67	4,99	5,43	5,32
<i>N/K</i>	0,29	0,35	0,47	0,51	0,54

L'**indice di solidità patrimoniale** registra un trend crescente dal 2018 al 2022 in conseguenza dei risultati economici raggiunti e accantonati. Nel corso del 2020 si segnala anche la rivalutazione dei beni e della partecipazione in Biociclo S.r.l. eseguita che hanno inciso positivamente sulla valorizzazione dell'indice.

L'**indice di indipendenza finanziaria** segna un trend positivo sostanzialmente stabile nel periodo previsionale 2018 - 2022. La crescita dell'indice è sostanzialmente da attribuire al contestuale operare dei redditi accantonati a riserva e della rivalutazione anzidetta.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Per l'analisi della situazione finanziaria ci soffermiamo sui seguenti indici: **indice di liquidità ((Li+Ld) / Pb)**, detto anche quoziente di tesoreria, che esprime l'attitudine dell'impresa a soddisfare gli impegni finanziari a breve mediante l'utilizzo della parte di circolante lordo costituita dalle disponibilità liquide immediate (banca, cassa) e da quelle che possono divenire tali a breve termine (crediti 12 ms). Il quoziente standard secondo la prassi internazionale dovrebbe essere almeno pari ad 1 e la fascia di circolante caratterizzata da minore mobilità (magazzino) dovrebbe trovare copertura nelle fonti rigide del capitale permanente; l'**indice di disponibilità (C/Pb)**, denominato anche **current ratio**, è dato dal rapporto tra circolante lordo e passività correnti e riflette lo stato di equilibrio o di squilibrio sotto il profilo dell'attitudine della gestione a soddisfare gli impegni finanziari a breve.

<i>Indici</i>	2018	2019	2020	2021	2022
<i>(Li+Ld) / Pb</i>	0,71	0,78	1,13	1,78	1,45
<i>C/Pb</i>	0,84	0,94	1,31	1,92	1,60

I valori degli indici finanziari su esposti evidenziano la capacità della società di provvedere ai propri impegni di breve periodo. Gli indici evidenziano una situazione positiva che dimostra l'equilibrio finanziario che Indecast ha ottenuto nel periodo analizzato.

SITUAZIONE ECONOMICA

Per l'analisi della situazione economica ci soffermiamo sui seguenti indici: indice di redditività operativa ($ROI = RO / KO$), esso esprime il tasso di redditività del capitale investito nella gestione caratteristica, esprimendo la capacità dell'impresa di remunerare il capitale comunque acquisito facendo leva sull'attività caratteristica dell'impresa; indice di redditività globale ($ROE = Rn / N$) tale indice è dato dal rapporto del reddito netto risultante da bilancio e il patrimonio netto, indica la remunerazione del capitale proprio dell'impresa.

<i>Indici</i>	2018	2019	2020	2021	2022
<i>ROI = RO / KO</i>	1,19%	3,46%	3,36%	2,19%	0,89%
<i>ROE = Rn / N</i>	14,59%	12,65%	6,86%	8,03%	2,62%

I dati evidenziano valori sempre positivi ma con un trend decrescente che si ritiene da attribuire anche alla crisi economica derivante dalla pandemia COVID19 e della crisi energetica dell'anno 2022. Tuttavia si ritiene che l'azienda in questo periodo ha raggiunto risultati positivi.

FARMACIE

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE RICAVI FC	1.846.885	1.768.504	1.511.367	1.489.735	1.658.578
TOTALE RICAVI FSL	906.722	953.140	1.046.762	1.041.815	1.049.284
TOTALE RICAVI	2.753.607	2.721.644	2.558.129	2.531.550	2.707.861
TOTALE COSTI DIRETTI FC	1.659.077	1.527.846	1.356.033	1.355.164	1.470.838
TOTALE COSTI DIRETTI FSL	863.990	892.097	978.319	1.007.148	972.692
TOTALE COSTI DIRETTI	2.523.066	2.419.944	2.334.351	2.362.312	2.443.530
Costo Dipendente Amministrativa Farmacie	20871	21.954	21.263	22.176	24.315
Costi generali Farmacie	163577	101.903	99.406	62.452	142.628
UTILE	46.093	177.843	103.109	84.611	97.388

Come si evince dalla tabella degli ultimi 5 anni la società ha mantenuto una sostanziale equilibrio economico e di conseguenza finanziario come si evince dagli indici generali della Società Indecast srl. La situazione registra un miglioramento del margine di contribuzione alle spese fisse e si può ritenere che il comparto ha conseguito un margine positivo ed un sostanziale equilibrio economico e finanziario durante tutto l'arco temporale oggetto di concessione.

Castiglione delle Stiviere, 12/06/2023

L'Amministratore Unico

Franco Nodari





CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE PERIODO 1/1/2018-31/12/2023 – RELAZIONE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO

Con contratto di servizio n. rep.9766 del 18/12/2017, approvato con delibera del consiglio comunale n.107 del 28/11/2017, è stata affidata ad Indecast srl la concessione per la gestione del servizio di farmacia comunale dal 1/1/2018 al 31/12/2023. Le farmacie in gestione sono due ubicate rispettivamente in Piazza San Luigi ed in via Carpenedolo.

L'articolo 3, comma 3 del contratto di servizio prevede che:

"Alla scadenza il contratto è rinnovabile per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza. E' escluso il rinnovo tacito."

Sussiste pertanto la possibilità di rinnovare la concessione del servizio farmacia alle medesime condizioni con provvedimento espresso.

DATO ATTO del permanere delle condizioni che rendono legittimo l'affidamento diretto ad Indecast srl del servizio in oggetto, ossia:

- Il Comune e la società sono iscritti nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento diretti nei confronti di proprie società in house* istituito presso l'Anac, presupposto legittimante per l'affidamento in house;
- Lo Statuto di Indecast srl prevede nell'oggetto sociale la gestione delle farmacie;
- Indecast srl è una società *in house providing* partecipata totalmente dall'unico socio Comune di Castiglione delle Stiviere;
- Il Comune esercita il c.d. *controllo analogo* mediante l'applicazione di apposito regolamento comunale adottato con delibera CC n. 68 del 26/7/2021;
- La società ha un fatturato, registrato nel triennio 2020-2022 che per oltre l'80% deriva dallo svolgimento di attività per conto del Comune socio;

DATO ATTO altresì che il comune:

- ha approvato con delibera del Consiglio comunale n. 77 del 19/12/2022 la revisione periodica delle partecipazioni societarie con i dati relativi al 31/12/2022, confermando tra le partecipazioni dirette del comune di Castiglione delle Stiviere, quella relativa alla società Indecast srl;
- approva con delibera del consiglio comunale e con cadenza annuale indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società Indecast srl, inerenti il triennio successivo; per il triennio 2023/2025 sono stati approvati con delibera CC n.76 del 19/12/2022.
- prende atto del Bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea ordinaria della società costituita dal Sindaco del comune di Castiglione delle Stiviere, che detiene il 100% delle quote societarie: la presa d'atto da parte del consiglio comunale del bilancio di esercizio dell'anno 2022 approvato dall'assemblea il 28/4/2023, è avvenuta con delibera del consiglio comunale n.46 del 19/6/2023;
- approva annualmente il budget economico del triennio successivo: il budget 2023/2025 è stato approvato con delibera del consiglio comunale n.76 del 19/12/2022.

CONSIDERATO che dai bilanci della società approvati nel corso degli anni, dalle proposte di budget sottoposte al consiglio comunale e dai report mensili inerenti i proventi delle due farmacie

regolarmente trasmessi all'ente, è possibile estrarre alcune informazioni utili alla verifica dell'andamento delle farmacie, di seguito rappresentate.

1) DATI RIGUARDANTI LA SOCIETA' INDECAST SRL

La società Indecast Srl attualmente esercita i seguenti servizi pubblici locali affidati dal nostro ente:

- Servizio di igiene urbana: attività di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti (scadenza della convenzione 31.12.2025)
- Gestione delle due farmacie comunali (scadenza della concessione 31.12.2023)
- Servizio gestione del verde pubblico comunale e arboreo (scadenza della convenzione 31.12.2027)
- Servizi cimiteriali (scadenza della convenzione 31.12.2026)
- Gestione di un parcheggio (scadenza della concessione 31.12.2029)

Inoltre svolge l'attività di libero mercato di intermediazione di frazione organica da indirizzare a recupero in impianti autorizzati (INTERMEDIAZIONE). Tale attività porterà all'individuazione sul mercato da parte di Indecast di matrici organiche da avviare al recupero negli impianti suddetti presenti sul territorio.

La società ha regolarmente approvato il Bilancio di esercizio che è stato poi puntualmente sottoposto alla presa d'atto da parte del consiglio comunale: la presa d'atto da parte del consiglio comunale del bilancio di esercizio dell'anno 2022 approvato dall'assemblea il 28/4/2023, è avvenuta con delibera del consiglio comunale n. 46 del 19/6/2023.

La società fa parte del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castiglione delle Stiviere ed il bilancio viene consolidato ogni anno, unitamente alle altre partecipazioni del Comune, come da apposite deliberazioni nel rispetto del Dlgs n.118/2011: è in corso la procedura di consolidamento del Bilancio 2022.

L'andamento della gestione della società è positivo e solido come dimostra il costante aumento di fatturato ed il risultato economico raggiunto negli ultimi anni di durata del vigente contratto di servizio, nonostante la diffusa crisi economica e sanitaria:

	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12	272.447,00	270.507,00	273.796,00	348.649,00	111.489,00
UTILI DISTRIBUITI		-	-	200.000,00	-
VALORE DELLA PRODUZIONE	6.850.378,00	7.416.034,00	7.349.748,00	7.661.313,00	7.676.805,00

2) ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE E RISORSE APPORTATE AL COMUNE

INDICATORI ECONOMICI - DATI BILANCIO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi totali	2.753.607,00	2.721.644,00	2.558.129,00	2.531.550,00	2.707.861,00
Costi totali	2.543.937,00	2.441.954,00	2.355.614,00	2.384.488,00	2.467.845,00
MARGINE OPERATIVO LORDO	209.670,00	279.690,00	202.515,00	147.062,00	240.016,00
ALTRI INDICATORI	2018	2019	2020	2021	2022
numero ricette SSNN	73.147	72.571	61.533	60.208	62.931
numero scontrini	99.916	96.692	88.865	88.640	92.858

La farmacia di via Carpenedolo ha risentito, pur mantenendo un andamento positivo, dell'emergenza sanitaria Covid nelle annualità 2020 e 2021 non avendo peraltro gli spazi idonei per attivare un servizio tamponi. E' inoltre, logisticamente vicina ad ambulatori medici (medici di base e specialisti),

ed ha risentito del trasferimento dei medici di base presso altri ambulatori avvenuto nel corso del 2021. Dal 2022 tuttavia si rileva una decisa ripresa.

La farmacia di Piazza San Luigi che ha mantenuto un andamento positivo ed in crescita nel quinquennio, sembra non aver risentito del periodo emergenziale.

La società ha effettuato i seguenti investimenti per l'acquisto di piccole attrezzature, server ecc. al fine di garantire l'efficienza del servizio:

INVESTIMENTI	2018	2019	2020	2021	2022
VIA CARPENEDOLO		11.510,72			1.955,00
SAN LUIGI		10.242,34			1.261,00
	6.964,29	21.753,06	-	1.652,58	3.216,00

L'art.13 della concessione vigente prevede che "tutte le spese ed entrate spettino alla società e, al fine di una corretta remunerazione dei diritti di esercizio delle farmacie di cui il comune è unico titolare, la società corrisponda un canone di gestione calcolato sul volume dei ricavi di vendita di ogni singola farmacia gestita secondo le seguenti modalità:

per i primi tre anni di durata del contratto:

- Fino € 750.000,00 di ricavi nessun canone
- 3,50% per ricavi da € 750.000,00 a € 1.000.000,00
- 5,00% per ricavi da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00
- 8,00% per ricavi superiori a € 1.500.000,00

Per i successivi tre anni di durata del contratto:

- Fino € 750.000,00 di ricavi nessun canone
- 4,00% per ricavi da € 750.000,00 a € 1.000.000,00
- 5,50% per ricavi da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00
- 8,50% per ricavi superiori a € 1.500.000,00 "

In caso di rinnovo si proseguirà con le condizioni contrattuali individuate per il secondo triennio.

Nel prospetto seguente sono rappresentati i ricavi di vendita di ciascuna farmacia nel corso delle annualità oggetto di contratto:

FARMACIA DI VIA CARPENEDOLO	2018	2019	2020	2021	2022	aggiornato ad aprile 2023
Totale Proventi cassetto	1.058.534,01	1.040.019,78	947.519,84	953.296,08	1.045.747,87	344.691,41
Totale Proventi da SSN	724.089,30	699.757,06	543.753,30	512.155,12	572.686,06	182.092,23
TOTALE GENERALE	1.782.623,31	1.739.776,84	1.491.273,14	1.465.451,20	1.618.433,93	526.783,64
giorni apertura	306	310	309	309	309	101
ricavi/giorno	5.825,57	5.612,18	4.826,13	4.742,56	5.237,65	5.215,68
FARMACIA DI PIAZZA SAN LUIGI	2018	2019	2020	2021	2022	aggiornato ad aprile 2023
Totale Proventi cassetto	501.643,64	522.432,47	587.332,04	601.355,60	602.439,28	209.447,02
Totale Proventi da SSN	381.213,82	408.528,62	434.483,29	417.237,86	409.814,75	142.569,16
TOTALE GENERALE	882.857,46	930.961,09	1.021.815,33	1.018.593,46	1.012.254,03	352.016,18
giorni apertura	304	309	310	311	308	100
ricavi/giorno	2.904,14	3.012,82	3.296,18	3.275,22	3.286,54	3.520,16

Conseguentemente il canone riconosciuto al comune per l'utilizzo dei diritti di esercizio della farmacia, costantemente versato, si è così evoluto nel tempo:

PROVENTI DELLE FARMACIE COMUNALI	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE FATTURA ENTRATA	74.432,04	72.304,25	52.648,43	56.879,40	71.053,84
CANONE	61.009,87	59.265,78	43.154,45	46.622,46	58.240,85
IVA 22%	13.422,17	13.038,47	9.493,98	10.256,94	12.812,99

La Farmacia di Piazza San Luigi occupa locali di proprietà del comune giusto atto n.2 del 28/1/2016, versando un canone annuo di € 18.600,00, oltre iva 22% e adeguamenti ISTAT. Il vigente contratto, stipulato per effetto della precedente concessione del servizio di farmacia, scadrà il 31/12/2024. La società ha regolarmente versato il canone annuo contrattualmente definito come di seguito rappresentato:

LOCAZIONE PIAZZA SAN LUIGI	2018	2019	2020	2021	2022
CAP.3140	22.896,64	23.068,38	23.137,58	23.137,58	23.797,00

3) GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA

Con nota pervenuta e registrata al protocollo col n.31331 del 13/6/2023, la società Indecast srl relaziona sull'andamento del servizio negli anni dimostrando di fatto il rispetto delle disposizioni previste dalla concessione stessa con particolare riferimento agli articoli 4. *Principi generali* e articolo 9. *Obblighi della Società*, oltre al permanere di un equilibrio patrimoniale, economico e finanziario per tutto l'arco temporale. In particolare dichiara che:

- la società ha adottato tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti e concordati con il comune, promuovendo l'incentivazione all'utente ad usare il farmaco corretto e consigliandolo in casi specifici all'utilizzo di prodotti diversi da farmaci (es. omeopatici, integratori ecc.);
- ha attuato una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori apportando una scontistica del 10% di alcuni prodotti da banco in vendita;
- ha posto attenzione alla possibilità di dar vita a nuove iniziative utili a migliorare il servizio e al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla corretta ed efficiente conduzione delle farmacie.

4) PROSPETTIVE FUTURE

Vista la complessiva soddisfazione dei risultati della gestione del servizio, la solidità patrimoniale e finanziaria della Società, la positività dei risultati finanziari di entrambe le farmacie nonché la disponibilità rappresentata dalla stessa società con nota prot.n. 31367 del 13/6/2023 al rinnovo della concessione e la volontà espressa dall'Amministrazione nella seduta del 19/6/2023 all'esercizio della facoltà di rinnovo, si ritiene perseguibile la facoltà prevista dall'art.3, comma 3 del vigente contratto nei limiti dallo stesso specificato. In particolare si ritiene che il modello di gestione adottato finora:

- sia stato consono e abbia dato risultati sia in termini di servizi offerti che in termini economici;
- risponda a tutti i principi e requisiti posti dal nuovo Testo Unico Servizi Pubblici Locali - Dlgs n.201/2022 e dal Testo Unico Partecipate - Dlgs n. 175/2016;
- consenta al comune, mediante il controllo sulla propria società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, di realizzare una reale influenza sul conseguimento del fine pubblico di impresa, evitando che interessi potenzialmente contrastanti possano pregiudicare la tutela del diritto fondamentale alla salute nonché la qualità dell'assistenza farmaceutica prestata dalle farmacie comunali a favore della collettività;
- sia pertanto adeguato anche per il proseguimento e non siano al momento individuabili alternative migliori che diano risultati già ottenuti in termini di servizi economici.

5) CONTRATTO DI SERVIZIO

La durata prevista nel vigente contratto è di 6 anni con decorrenza 1/1/2018 e termine 31/12/2023: il rinnovo previsto non potrà superare le 5 annualità come previsto dall'art.19, comma 1, del Dlgs n.201/2022.

L'articolo 13 del vigente contratto disciplina i rapporti economico-finanziari prevedendo diverse condizioni fra i primi tre anni di concessione ed i successivi tre; il rinnovo del contratto di servizio consoliderà le condizioni previste per i successivi tre, nel quinquennio di durata del nuovo contratto, ossia:

- a) Fino € 750.000,00 di ricavi nessun canone
- b) 4,00% per ricavi da € 750.000,00 a € 1.000.000,00
- c) 5,50% per ricavi da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00
- d) 8,50% per ricavi superiori a € 1.500.000,00

L'importo contrattuale è stato stimato sulla base dei ricavi previsti nel Budget 2023-2025, adeguato ai ricavi da Bilancio 2022 successivamente approvato, per i primi tre anni, confermando l'importo del terzo anno per il quarto e quinto anno: è pari ad € 319.000,00 e risulta pertanto superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

La previsione del canone è la seguente:

FATTURE DI VENDITA STIMATE		CANONE (IVA ESCLUSA)
2023	2.675.962,00	61.000,00
2024	2.701.722,00	63.000,00
2025	2.727.739,00	65.000,00
2026	2.727.739,00	65.000,00
2027	2.727.739,00	65.000,00
		319.000,00

Essendo sopra soglia verranno applicate le procedure di trasparenza previste dall'art.17, comma 3, del Dlgs n.201/2022.

Le ulteriori modifiche apportate al contratto di servizio vigente, sono unicamente dettate dall'adeguamento alle nuove disposizioni del Dlgs n.201/2022, art.24

Castiglione delle Stiviere, 29 giugno 2023

La dirigente dell'area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Cristina Tebaldini

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Provincia di Mantova

REP. N. ____

CONTRATTO DI SERVIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaventitre, addì _____ (_____) del mese di _____
nell'Ufficio Contratti del Comune di Castiglione delle Stiviere:

Avanti a me Dott. _____ Segretario generale, domiciliato per la
carica presso il Comune di Castiglione delle Stiviere, autorizzato a rogare i
contratti nell'interesse del Comune di Castiglione delle Stiviere, ai sensi
dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si
sono costituiti i Signori:

- _____, nato a _____, il _____ domiciliato per la
carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente
atto e di stipularlo non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente dell'Area
_____ del Comune di Castiglione delle Stiviere, codice fiscale e
partita iva 00152550208, giusti i poteri derivatigli dalla suddetta carica
(Atto del Sindaco n° 25 del 1/9/2017) che nel contesto dell'atto verrà chiamato
per brevità anche "Comune" e ciò in forza dell'art. 107 – comma 2 – del
decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico Ordinamento Enti locali"
munito di firma digitale a lui intestata;

- Sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato presso la
sede della _____ con sede in _____ - cod. fisc. e
p.iva _____, che interviene nel presente atto in qualità di

Amministratore Unico della Società Indecast srl con sede in Via Gerra n. 17
Cod. fisc., e p.iva _____ giusta visura della CCIAA di _____
agli atti dell'Ufficio Contratti, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per
brevità anche "Concessionario", munito di firma digitale a lui intestata,
comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo e che di
comune accordo, e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei
testimoni.

P R E M E S S O

- che la società Indecast srl uninominale è società *in house providing* di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., detenuta al 100% dal Comune di Castiglione delle Stiviere;
- che lo statuto della società, approvato dall'assemblea in data 6 ottobre 2017, all'art. 2 ed in particolare alla lett. q) prevede che la società Indecast srl abbia come oggetto sociale anche la gestione di farmacie;
- che la società ha in gestione fino al 31 dicembre 2017-2023 le due farmacie comunali presenti sul territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere;
- che il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, ed in particolare l'art. 192, prevede la costituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5, ~~che, sino al 30 novembre 2017, data di avvio della procedura di iscrizione all'elenco di cui al punto precedente le pubbliche amministrazioni, in qualità di stazioni possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;~~
al predetto elenco risultano iscritti sia il comune di Castiglione delle Stiviere che la soc. Indecast srl;

- Atteso altresì che la Società risulta essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali come risulta dalla certificazione di regolarità contributiva "DURC ON LINE" emessa con prot. _____ n. _____ in data _____ e valida sino al _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 2 Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Castiglione delle Stiviere e la Società Indecast Srl-relativamente all'affidamento diretto, a quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016, **e degli artt. 17 e 24 del Dlgs n.201/2022**, del servizio di gestione delle farmacie comunali.
2. Il servizio ha per oggetto l'attività di gestione delle farmacie comunali come previsto dall'art. 2 dello Statuto della Società approvato con deliberazione dell'assemblea della società in data 6 ottobre 2017.

Art. 3 Durata del contratto

1. Il contratto di servizio ha durata di anni ~~6 (sei)~~ **5 (cinque)** decorrenti dal 1 gennaio **2024** sino a tutto il 31 dicembre **2028**
2. Con decisione unilaterale il Comune di Castiglione delle Stiviere potrà recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di mesi 3 (tre), nel caso proceda a individuare nuove modalità di gestione delle farmacie o a cederne la titolarità a terzi.
3. ~~Alla scadenza il contratto è rinnovabile per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza. E'~~

~~escluso il tacito rinnovo.~~

4. Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, in caso di risoluzione e/o scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di recesso o di mancato rinnovo, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune di Castiglione delle Stiviere.

Art. 4. Principi generali

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Carta dei Servizi), e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 286/1999 (in materia di qualità della prestazione) **e dell'art.3 del Dlgs n.201/2022**, sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico, fermi gli indirizzi già vigenti impartiti dalla Autorità Sanitarie nella gestione di detto servizio oltre a quelli che verranno impartiti in futuro, la società dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da assumersi per l'erogazione del servizio:
 - a. Continuità del servizio. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzioni e la Società è quindi tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli, compatibilmente con la normativa di settore.
 - b. Uguaglianza. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze tra gli utenti anche la necessità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.
 - c. Efficacia. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).
 - d. Efficienza. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri

obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alla aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.

- e. Trasparenza. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni.
 - f. Partecipazione. La società dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.
 - g. Adattabilità. Il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari.
 - h. Adeguatezza. La Società dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie politiche di vendita alle nuove tecnologie e ai vari strumenti di mercato, in modo da garantire un servizio in grado di dare risposte efficaci, evolute ed adeguate agli utenti.
 - i. Concorrenza. La società dovrà mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e dei livelli di soddisfazione dei clienti, anche con riferimento agli standard del settore e alla competitività dei servizi e prodotti offerti.
 - j. Sussidiarietà. La Società dovrà sviluppare capacità di integrazione con il territorio e con i suoi attori, attivando iniziative di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche in collaborazione con il Comune.
 - k. Equilibrio economico-finanziario della gestione. L'Azienda dovrà agire garantendo in ogni caso l'equilibrio della gestione, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo e informando il Comune di qualsiasi problema riscontrato nella gestione che possa in qualche modo influire negativamente sui risultati di gestione.
2. La Società dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune e concordati con la Società

nell'erogazione del servizio. In particolare dovrà:

- a. promuovere ed incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di proprietà iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellato, su richiesta del medico di base o dello specialista;
- b. promuovere e incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute ed al benessere individuale (prodotti omeopatici, di prima infanzia, integratori alimentari, dermocosmetici);
- c. attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
- d. aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario nazionale;
- e. mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti;
- f. collaborare alla realizzazione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto dal DPR 94/1989 e dal DPR 371 dell'8/7/1998;
- g. dare la propria disponibilità a realizzare, in accordo con le Aziende sanitarie locali e/o i loro affidatari, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari qualora la farmacia venga individuata come idonea per collocazione territoriale e logistica
- h. **Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi dovrà in ogni caso essere assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche fornendo forme di partecipazione attiva.**

Art. 5 Carta della qualità dei servizi

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, la Società dovrà emanare un "Carta della qualità dei Servizi" da redigere in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 461 **e dall'art. 25 del D. Lgs.**

201/2022.

2. I principi previsti dall'art. 4 saranno espressamente dettagliati, specificati in quanto a contenuto e modalità di rilevazione, nella Carta della qualità dei servizi di cui al precedente comma 1, da ~~redigere~~ **aggiornare** entro un anno dalla data di stipula del contratto di servizio.

Art. 6 Avvio e continuità del servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato.
2. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla legislazione vigente, In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti.
3. La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
4. La società manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Art. 7 Quadro delle relazioni con il Comune

1. Il quadro delle relazioni tra le parti è fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità e la responsabilità della gestione strategica complessiva delle farmacie comunali, nel rispetto del principio dell'*in house providing*.
2. La Società affidataria è tenuta a fornire al Comune tutti gli elementi utili per la programmazione e per la verifica delle attività delle farmacie, come espressamente previsto dagli articoli e commi successivi.
3. Per la gestione delle interazioni e per l'esercizio del controllo di cui al primo comma il Comune e la Società faranno riferimento ciascuno all'ambito della propria articolazione organizzativa.

Art. 8 Obblighi del Comune di Castiglione delle Stiviere

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere si impegna a cooperare per agevolare la conduzione delle farmacie comunali ed il migliore espletamento dell'attività e dei servizi garantiti dalle farmacie comunali, da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Il Comune consentirà inoltre l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso, compatibilmente con le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del **Regolamento 679/2016/UE**.

Art. 9 Obblighi della Società

1. La società si obbliga ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione delle farmacie comunali e dei servizi da queste garantiti ed al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie.
2. La Società assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, per la tutela della privacy, per la sicurezza nel luogo di lavoro, per la prevenzione della corruzione, inerenti alla gestione delle farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.
3. La società si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge.
4. La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali assicurati e delle successive variazioni.

5. La società dovrà altresì acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività fatto salvo quelle direttamente detenute dall'Amministrazione comunale.
6. La Società è tenuta a rilevare separatamente i costi e ricavi riferibili alla singola gestione delle due farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.
7. Alla data odierna il Comune ha la titolarità di due esercizi in cui viene svolto il servizio di farmacia comunale; la Società si impegna, sin d'ora, ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuovi esercizi di cui il Comune ottenga la titolarità a seguito di esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo.

Art. 10 Aspetti strategici del rapporto tra il Comune e l'Azienda

1. Nel rispetto dei rispettivi equilibri economici, i rapporti fra Comune e Società nella gestione strategica delle farmacie attengono, secondo quanto contenuto nello Statuto della Società:
 - a) alla definizione concordata degli obiettivi gestionali e degli standard qualitativi del servizio e dei rapporti con gli utenti che la Società deve realizzare, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto della società in materia di controllo analogo;
 - b) alla definizione concordata di eventuali programmi di investimento in cespiti operativi della Società, da realizzarsi da parte della Società stessa con mezzi propri, finanziamenti di terzi;
 - c) al conto economico annuale analitico e relazione inerente gli elementi più significativi della gestione delle farmacie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto della società in materia di controllo analogo.

Art. 11 Rapporti con i terzi

1. La Società non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.
2. Il Comune di Castiglione delle Stiviere, pur rimanendo titolare del diritto

d'esercizio delle farmacie, resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune di Castiglione delle Stiviere.

Art. 12 Responsabilità

1. La società è il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione delle farmacie comunali e dello svolgimento dei servizi da queste garantiti, nell'osservanza delle normative vigenti in materia ed delle disposizioni del presente contratto di servizio.

2. La società si impegna ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione delle farmacie comunali e/o che abbiano comunque attinenza con lo svolgimento dei servizi da queste garantiti. La società solleva il Comune di Castiglione delle Stiviere da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione delle farmacie comunali e dallo svolgimento dei servizi affidati, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti, utenti ed a cose per ed a causa delle attività esercitate dalle farmacie comunali.

Art. 13 Rapporti economico-finanziari

1. La società si farà carico di tutte le spese della sede, delle forniture, del personale e di ogni altro onere ed adempimento connesso con la gestione delle farmacie, ivi compresi gli adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi delle vendite da banco ed i proventi derivanti dal Servizio sanitario nazionale.

2. Le entrate derivanti dalla gestione delle farmacie comunali e/o svolgimento dei servizi da queste garantiti spettano alla Società, così come tutti gli oneri.

3. Al fine di garantire una corretta remunerazione dei diritti di esercizio delle farmacie di cui il Comune è unico titolare, la Società corrisponderà un canone di gestione calcolato sul volume dei ricavi di vendita di ogni singola farmacia gestita, registrati nell'esercizio precedente, al netto dell'IVA, tenendo conto che la società deve tendere al miglioramento dell'efficienza gestionale nel corso della durata della concessione, secondo le seguenti modalità:

per i primi tre anni di durata del presente contratto :

- a) fino € 750.000,00 di ricavi nessun canone;
- b) ~~3,50%~~ per ricavi da € 750.001,00 a € 1.000.000,00
- c) ~~5,00%~~ per ricavi da € 1.000.000,00 a € 1.500.000,00;
- d) ~~8,00%~~ per ricavi superiori a € 1.500.000,00.

per i successivi tre anni di durata del presente contratto :

- a) fino € 750.000,00 di ricavi nessun canone;
- b) 4,00% per ricavi da € 750.001,00 a € 1.000.000,00
- c) 5,50% per ricavi da € 1.000.000,00 a € 1.500.000,00;
- d) 8,50% per ricavi superiori a € 1.500.000,00.

4. Al fine del calcolo del canone dovuto la Società comunica entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei ricavi di vendita di ciascuna farmacia riferito all'anno precedente. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e asseverata dall'organo di revisione della Società.

5. Il canone dovrà essere versato al Comune, previa emissione di fattura e salvo diversi accordi tra le parti, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Art. 14 Iniziative e miglioramenti

1. Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative specifiche ed in sinergia tra i due Enti, tese a migliorare la gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti, concordando le modalità, la decorrenza, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi.

2. La Società si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze e gli eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali in relazione la gestione delle farmacie comunali e/o allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.

Art. 15 Sede dell'Attività

1. Ogni successiva variazione della sede dell'attività rispetto alle attuali ubicazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.

2. La società farà fronte a tutte le spese d'impianto, ed a tutti gli oneri inerenti

e conseguenti all'adattamento ed arredamento dei locali sede delle farmacie comunali.

Art. 16 Controllo e vigilanza

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere potrà, in qualsiasi momento e tramite gli uffici competenti verificare che le modalità di gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti siano eseguiti con diligenza ed appropriatezza e la Società dovrà collaborare a detta attività fornendo tutte le informazioni necessarie.

2. La società sarà comunque tenuta a dotarsi di un sistema di controllo di gestione al fine di monitorare l'andamento della gestione, complessivo e distintamente per ciascuna farmacia, con la creazione di report almeno trimestrali, da comunicare al Comune, che indichino l'andamento dei ricavi per tipologia di vendite (SSN e altri prodotti e/o servizi), la quantità di clienti serviti, il numero di ricette trattate, il numero di scontrini e di fatture emesse, i costi di gestione sostenuti distinti per tipologia.

3. La società sarà inoltre tenuta ad effettuare idonee verifiche di cassa almeno trimestrali distintamente per ciascuna farmacia, oltre a controlli a campione sui magazzini di ciascuna di esse. Gli esiti di tali controlli dovranno essere comunicati al Comune.

Art. 17 Rapporti con l'Utenza

1. Tutti i rapporti con l'utenza delle farmacie comunali ed i fruitori dei servizi da queste garantiti sono demandati alla Società che li affronterà e li risolverà autonomamente nel rispetto delle relative logiche di qualità del servizio.

2. Ai fini del controllo dei livelli di soddisfazione dell'utenza, nella relazione consuntiva del servizio reso la Società dovrà evidenziare i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

Art. 18 Risoluzione del contratto

1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

a. grave inadempienza da parte della Società nella gestione del

servizio;

- b. decadenza dell'esercizio della farmacia, dichiarata dall'Autorità Sanitaria;
- c. chiusura dell'esercizio non comunicata all'Autorità Sanitaria e/o da questa non autorizzata;
- d. vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- e. omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
- f. ricorso all'abusivismo professionale ed al lavoro irregolare;
- g. inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h. mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto;
- i. grave violazione degli obblighi contrattuali di cui agli artt. 4 comma 2, 5 comma 2, 6, 7 comma 2, 9, 12, 13, 20 comma 6.
- ~~j. esito negativo dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. 5072016.~~

2. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle sedi farmaceutiche, di titolarità del Comune, la cessione al Comune dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del servizio, dei relativi rapporti di lavoro nonché dei contratti per i servizi necessari all'espletamento dell'attività. Il Comune corrisponderà alla Società una somma equivalente al valore dei beni, da determinarsi in contraddittorio ovvero attraverso un esperto nominato dal Tribunale.

3. Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti, ed anche in alternativa alla risoluzione del contratto, il Comune, qualora la Società non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata, potrà applicare a quest'ultima una penalità fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per ciascuna violazione, il cui preciso ammontare verrà determinato di volta in volta dal

Comune tenuto conto della gravità dell'inadempimento e degli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati dall'utenza.

4. È fatto comunque ed in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

5. In caso di risoluzione del contratto la Società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione delle farmacie comunali e/o nello svolgimento dei servizi ad esse affidati, alle condizioni di cui al presente contratto, dandovi adempimento fino alla stipula dell'eventuale nuovo contratto di servizio o fino al momento in cui la gestione delle farmacie comunali e/o svolgimento dei servizi da queste garantite vengono svolti secondo una diversa modalità di gestione deliberata dal Comune di Castiglione delle Stiviere.

3. La Società si impegna, qualora il Comune di Castiglione delle Stiviere approvi un diverso assetto di gestione del servizio "farmacie comunali" ad adeguare alle stesse le condizioni contrattuali ed a concordare con l'Ente i nuovi termini negoziali.

Art. 19 Revoca del contratto

1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse il Comune di Castiglione delle Stiviere può revocare alla Società la gestione e/o lo svolgimento di uno o più servizi garantiti dalla farmacia comunale, fatte salve le modalità per il rispetto degli impegni assunti nei confronti del personale e degli impegni economico-finanziari precedentemente previsti.

Art. – Cessazione della gestione del servizio

1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, la Società sarà tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune od al Comune stesso, di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio della Società, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

2. Ai sensi dell'articolo 50-quater del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la Società alla conclusione del contratto è tenuta a rendere disponibili al Comune i

dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi all'utenza, secondo i tempi, le modalità e con gli strumenti, anche informatici, che verranno definite dal Comune stesso.

Art. – Condizioni ambientali

1. Con la firma del contratto l'aggiudicatario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto

Art. 20 Controversie e norme conclusive

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Mantova

2. Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa affidataria elegge domicilio presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

4. Ai fini del calcolo dei diritti di rogito le parti dichiarano che il valore del contratto è stabilito in € _____ (_____) oltre IVA.

5. Sono a carico della Società le tasse, le imposte comprese quelle relative alla registrazione dell'atto ed in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del contratto stesso.

6. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, la Ditta appaltatrice e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente atto – sono consegnati in copia.

7) Il Dirigente Area _____, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, informa la società Indecast srl che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

8) Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, copia del presente atto, viene trasmesso al Dirigente Area _____ che ne curerà la gestione.

9. Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ex art. 40 del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.

10. L'imposta di ~~bollo~~ e di registro per complessivi € _____ ~~sono~~ è stata assolta con modalità telematiche tramite procedura Unimod.

11. Tutti gli allegati a questo atto sono da intendersi parte integrante e sostanziale di esso e le parti dichiarano di averne già preso visione e conoscerne il contenuto e perciò dispensano me Segretario Generale dal darne lettura.

12. Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto che, redatto da persona di mia fiducia su strumenti informatici non modificabili, consta di n. pagine a video ed è stato da me letto ai componenti, che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

13. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dai componenti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale, previo mio accertamento della validità dei certificati elettronici utilizzati.

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).

La Società

Il Dirigente Area

IL SEGRETARIO GEN.LE

Dott. _____

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Provincia di Mantova

REP. N. ____

CONTRATTO DI SERVIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaventitre, addì _____ (_____) del mese di _____
nell'Ufficio Contratti del Comune di Castiglione delle Stiviere:

Avanti a me Dott. _____ Segretario generale, domiciliato per la
carica presso il Comune di Castiglione delle Stiviere, autorizzato a rogare i
contratti nell'interesse del Comune di Castiglione delle Stiviere, ai sensi
dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si
sono costituiti i Signori:

- _____, nato a _____, il _____ domiciliato per la
carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente
atto e di stipularlo non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente dell'Area
_____ del Comune di Castiglione delle Stiviere, codice fiscale e
partita iva 00152550208, giusti i poteri derivatigli dalla suddetta carica
(Atto del Sindaco n° 25 del 1/9/2017) che nel contesto dell'atto verrà chiamato
per brevità anche "Comune" e ciò in forza dell'art. 107 – comma 2 – del
decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico Ordinamento Enti locali"
munito di firma digitale a lui intestata;

- Sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato presso la
sede della _____ con sede in _____ - cod. fisc. e
p.iva _____, che interviene nel presente atto in qualità di

Amministratore Unico della Società Indecast srl con sede in Via Gerra n. 17
Cod. fisc., e p.iva _____ giusta visura della CCIAA di _____
agli atti dell'Ufficio Contratti, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per
brevità anche "Concessionario", munito di firma digitale a lui intestata,
compresenti della cui identità personale io Segretario sono certo e che di
comune accordo, e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei
testimoni.

P R E M E S S O

- che la società Indecast srl uninominale è società *in house providing* di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., detenuta al 100% dal Comune di Castiglione delle Stiviere;
- che lo statuto della società, approvato dall'assemblea in data 6 ottobre 2017, all'art. 2 ed in particolare alla lett. q) prevede che la società Indecast srl abbia come oggetto sociale anche la gestione di farmacie;
- che la società ha in gestione fino al 31 dicembre 2023 le due farmacie comunali presenti sul territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere;
- che il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, ed in particolare l'art. 192, prevede la costituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5; al predetto elenco risultano iscritti sia il comune di Castiglione delle Stiviere che la società Indecast srl;

- Atteso altresì che la Società risulta essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali come risulta dalla certificazione di regolarità contributiva "DURC ON LINE" emessa con prot. _____ n. _____ in data _____ e valida sino al _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 2 Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Castiglione delle Stiviere e la Società Indecast Srl-relativamente all'affidamento diretto, a quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016, e degli artt. 17 e 24 del Dlgs n.201/2022, del servizio di gestione delle farmacie comunali.
2. Il servizio ha per oggetto l'attività di gestione delle farmacie comunali come previsto dall'art. 2 dello Statuto della Società approvato con deliberazione dell'assemblea della società in data 6 ottobre 2017.

Art. 3 Durata del contratto

1. Il contratto di servizio ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1 gennaio 2024 sino a tutto il 31 dicembre 2028.
2. Con decisione unilaterale il Comune di Castiglione delle Stiviere potrà recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di mesi 3 (tre), nel caso proceda a individuare nuove modalità di gestione delle farmacie o a cederne la titolarità a terzi.
3. Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, in caso di risoluzione e/o scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di recesso o di mancato rinnovo, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei

medesimi standards fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune di Castiglione delle Stiviere.

Art. 4. Principi generali

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Carta dei Servizi), e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 286/1999 (in materia di qualità della prestazione) e dell'art.3 del Dlgs n.201/2022, sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico, fermi gli indirizzi già vigenti impartiti dalla Autorità Sanitarie nella gestione di detto servizio oltre a quelli che verranno impartiti in futuro, la società dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da assumersi per l'erogazione del servizio:
 - a. Continuità del servizio. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzioni e la Società è quindi tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli, compatibilmente con la normativa di settore.
 - b. Uguaglianza. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze tra gli utenti anche la necessità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.
 - c. Efficacia. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).
 - d. Efficienza. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.
 - e. Trasparenza. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni.

- f. Partecipazione. La società dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.
 - g. Adattabilità. Il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari.
 - h. Adeguatezza. La Società dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie politiche di vendita alle nuove tecnologie e ai vari strumenti di mercato, in modo da garantire un servizio in grado di dare risposte efficaci, evolute ed adeguate agli utenti.
 - i. Concorrenza. La società dovrà mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e dei livelli di soddisfazione dei clienti, anche con riferimento agli standard del settore e alla competitività dei servizi e prodotti offerti.
 - j. Sussidiarietà. La Società dovrà sviluppare capacità di integrazione con il territorio e con i suoi attori, attivando iniziative di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche in collaborazione con il Comune.
 - k. Equilibrio economico-finanziario della gestione. L'Azienda dovrà agire garantendo in ogni caso l'equilibrio della gestione, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo e informando il Comune di qualsiasi problema riscontrato nella gestione che possa in qualche modo influire negativamente sui risultati di gestione.
2. La Società dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune e concordati con la Società nell'erogazione del servizio. In particolare dovrà:
- a. promuovere ed incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellato, su richiesta del medico di base o dello specialista;

- b. promuovere e incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute ed al benessere individuale (prodotti omeopatici, di prima infanzia, integratori alimentari, dermocosmetici);
- c. attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
- d. aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario nazionale;
- e. mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti;
- f. collaborare alla realizzazione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto dal DPR 94/1989 e dal DPR 371 dell'8/7/1998;
- g. dare la propria disponibilità a realizzare, in accordo con le Aziende sanitarie locali e/o i loro affidatari, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari qualora la farmacia venga individuata come idonea per collocazione territoriale e logistica
- h. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi dovrà in ogni caso essere assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche fornendo forme di partecipazione attiva.

Art. 5 Carta della qualità dei servizi

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, la Società dovrà emanare un "Carta della qualità dei Servizi" da redigere in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 461 e dall'art. 25 del D. Lgs. 201/2022.
2. I principi previsti dall'art. 4 saranno espressamente dettagliati, specificati in quanto a contenuto e modalità di rilevazione, nella Carta della qualità dei servizi di cui al precedente comma 1, da aggiornare entro un anno dalla data di stipula del contratto di servizio.

Art. 6 Avvio e continuità del servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato.
2. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla legislazione vigente, In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti.
3. La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
4. La società manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Art. 7 Quadro delle relazioni con il Comune

1. Il quadro delle relazioni tra le parti è fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità e la responsabilità della gestione strategica complessiva delle farmacie comunali, nel rispetto del principio dell'*in house providing*.
2. La Società affidataria è tenuta a fornire al Comune tutti gli elementi utili per la programmazione e per la verifica delle attività delle farmacie, come espressamente previsto dagli articoli e commi successivi.
3. Per la gestione delle interazioni e per l'esercizio del controllo di cui al primo comma il Comune e la Società faranno riferimento ciascuno all'ambito della propria articolazione organizzativa.

Art. 8 Obblighi del Comune di Castiglione delle Stiviere

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere si impegna a cooperare per agevolare la conduzione delle farmacie comunali ed il migliore espletamento dell'attività e dei servizi garantiti dalle farmacie comunali, da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze

istituzionali. Il Comune consentirà inoltre l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso, compatibilmente con le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 9 Obblighi della Società

1. La società si obbliga ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione delle farmacie comunali e dei servizi da queste garantiti ed al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie.
2. La Società assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, per la tutela della privacy, per la sicurezza nel luogo di lavoro, per la prevenzione della corruzione, inerenti alla gestione delle farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.
3. La società si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge.
4. La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali assicurati e delle successive variazioni.
5. La società dovrà altresì acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività fatto salvo quelle direttamente detenute dall'Amministrazione comunale.
6. La Società è tenuta a rilevare separatamente i costi e ricavi riferibili alla singola gestione delle due farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti ai fini della dimostrazione del risultato

economico di esercizio di ciascuna gestione.

7. Alla data odierna il Comune ha la titolarità di due esercizi in cui viene svolto il servizio di farmacia comunale; la Società si impegna, sin d'ora, ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuovi esercizi di cui il Comune ottenga la titolarità a seguito di esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo.

Art. 10 Aspetti strategici del rapporto tra il Comune e l'Azienda

1. Nel rispetto dei rispettivi equilibri economici, i rapporti fra Comune e Società nella gestione strategica delle farmacie attengono, secondo quanto contenuto nello Statuto della Società:
 - a) alla definizione concordata degli obiettivi gestionali e degli standard qualitativi del servizio e dei rapporti con gli utenti che la Società deve realizzare, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto della società in materia di controllo analogo;
 - b) alla definizione concordata di eventuali programmi di investimento in cespiti operativi della Società, da realizzarsi da parte della Società stessa con mezzi propri, finanziamenti di terzi;
 - c) al conto economico annuale analitico e relazione inerente gli elementi più significativi della gestione delle farmacie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto della società in materia di controllo analogo.

Art. 11 Rapporti con i terzi

1. La Società non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.
2. Il Comune di Castiglione delle Stiviere, pur rimanendo titolare del diritto d'esercizio delle farmacie, resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune di Castiglione delle Stiviere.

Art. 12 Responsabilità

1. La società è il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione delle farmacie comunali e dello svolgimento dei servizi da queste garantiti, nell'osservanza delle normative vigenti in materia ed delle disposizioni del presente contratto di servizio.
2. La società si impegna ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione delle farmacie comunali e/o che abbiano comunque attinenza con lo svolgimento dei servizi da queste garantiti. La società solleva il Comune di Castiglione delle Stiviere da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione delle farmacie comunali e dallo svolgimento dei servizi affidati, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti, utenti ed a cose per ed a causa delle attività esercitate dalle farmacie comunali.

Art. 13 Rapporti economico-finanziari

1. La società si farà carico di tutte le spese della sede, delle forniture, del personale e di ogni altro onere ed adempimento connesso con la gestione delle farmacie, ivi compresi gli adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi delle vendite da banco ed i proventi derivanti dal Servizio sanitario nazionale.
2. Le entrate derivanti dalla gestione delle farmacie comunali e/o svolgimento dei servizi da queste garantiti spettano alla Società, così come tutti gli oneri.
3. Al fine di garantire una corretta remunerazione dei diritti di esercizio delle farmacie di cui il Comune è unico titolare, la Società corrisponderà un canone di gestione calcolato sul volume dei ricavi di vendita di ogni singola farmacia gestita, registrati nell'esercizio precedente, al netto dell'IVA, tenendo conto che la società deve tendere al miglioramento dell'efficienza gestionale nel corso della durata della concessione, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino € 750.000,00 di ricavi nessun canone;
 - b) 4,00% per ricavi da € 750.001,00 a € 1.000.000,00
 - c) 5,50% per ricavi da € 1.000.000,00 a € 1.500.000,00;

d) 8,50% per ricavi superiori a € 1.500.000,00.

4. Al fine del calcolo del canone dovuto la Società comunica entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei ricavi di vendita di ciascuna farmacia riferito all'anno precedente. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e asseverata dall'organo di revisione della Società.

5. Il canone dovrà essere versato al Comune, previa emissione di fattura e salvo diversi accordi tra le parti, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Art. 14 Iniziative e miglioramenti

1. Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative specifiche ed in sinergia tra i due Enti, tese a migliorare la gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti, concordando le modalità, la decorrenza, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi.
2. La Società si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze e gli eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali in relazione la gestione delle farmacie comunali e/o allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.

Art. 15 Sede dell'Attività

1. Ogni successiva variazione della sede dell'attività rispetto alle attuali ubicazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.
2. La società farà fronte a tutte le spese d'impianto, ed a tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'adattamento ed arredamento dei locali sede delle farmacie comunali.

Art. 16 Controllo e vigilanza

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere potrà, in qualsiasi momento e tramite gli uffici competenti verificare che le modalità di gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti siano eseguiti con diligenza ed appropriatezza e la Società dovrà

collaborare a detta attività fornendo tutte le informazioni necessarie.

2. La società sarà comunque tenuta a dotarsi di un sistema di controllo di gestione al fine di monitorare l'andamento della gestione, complessivo e distintamente per ciascuna farmacia, con la creazione di report almenotrimestrali, da comunicare al Comune, che indichino l'andamento dei ricavi per tipologia di vendite (SSN e altri prodotti e/o servizi), la quantità di clienti serviti, il numero di ricette trattate, il numero di scontrini e di fatture emesse, i costi di gestione sostenuti distinti per tipologia.
3. La società sarà inoltre tenuta ad effettuare idonee verifiche di cassa almeno trimestrali distintamente per ciascuna farmacia, oltre a controlli a campione sui magazzini di ciascuna di esse. Gli esiti di tali controlli dovranno essere comunicati al Comune.

Art. 17 Rapporti con l'Utenza

1. Tutti i rapporti con l'utenza delle farmacie comunali ed i fruitori dei servizi da queste garantiti sono demandati alla Società che li affronterà e li risolverà autonomamente nel rispetto delle relative logiche di qualità del servizio.
2. Ai fini del controllo dei livelli di soddisfazione dell'utenza, nella relazione consuntiva del servizio reso la Società dovrà evidenziare i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

Art. 18 Risoluzione del contratto

1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
 - a. grave inadempienza da parte della Società nella gestione del servizio;
 - b. decadenza dell'esercizio della farmacia, dichiarata dall'Autorità Sanitaria;
 - c. chiusura dell'esercizio non comunicate all'Autorità Sanitaria e/o da questa non autorizzata:

- d. vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- e. omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
- f. ricorso all'abusivismo professionale ed al lavoro irregolare;
- g. inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h. mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto;
- i. grave violazione degli obblighi contrattuali di cui agli artt. 4 comma 2, 5 comma 2, 6, 7 comma 2, 9, 12, 13, 20 comma 6.

2. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle sedi farmaceutiche, di titolarità del Comune, la cessione al Comune dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del servizio, dei relativi rapporti di lavoro nonché dei contratti per i servizi necessari all'espletamento dell'attività. Il Comune corrisponderà alla Società una somma equivalente al valore dei beni, da determinarsi in contraddittorio ovvero attraverso un esperto nominato dal Tribunale.

3. Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti, ed anche in alternativa alla risoluzione del contratto, il Comune, qualora la Società non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata, potrà applicare a quest'ultima una penalità fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per ciascuna violazione, il cui preciso ammontare verrà determinato di volta in volta dal Comune tenuto conto della gravità dell'inadempimento e degli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati dall'utenza.

4. È fatto comunque ed in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

5. In caso di risoluzione del contratto la Società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione delle farmacie comunali e/o nello svolgimento dei servizi ad esse affidati, alle condizioni di cui al presente contratto, dandovi adempimento fino alla stipula dell'eventuale nuovo contratto di servizio o fino al momento in cui la gestione delle farmacie comunali e/o svolgimento dei servizi da queste garantite vengono svolti secondo una diversa modalità di gestione deliberata dal Comune di Castiglione delle Stiviere.
6. La Società si impegna, qualora il Comune di Castiglione delle Stiviere approvi un diverso assetto di gestione del servizio "farmacie comunali" ad adeguare alle stesse le condizioni contrattuali ed a concordare con l'Ente i nuovi termini negoziali.

Art. 19 Revoca del contratto

1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse il Comune di Castiglione delle Stiviere può revocare alla Società la gestione e/o lo svolgimento di uno o più servizi garantiti dalla farmacia comunale, fattesalve le modalità per il rispetto degli impegni assunti nei confronti del personale e degli impegni economico-finanziari precedentemente previsti.

Art. 20 – Cessazione della gestione del servizio

1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, la Società sarà tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune od al Comune stesso, di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio della Società, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
2. Ai sensi dell'articolo 50-quater del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la Società alla conclusione del contratto è tenuta a rendere disponibili al Comune i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi all'utenza, secondo i tempi, le modalità e con gli strumenti, anche informatici, che verranno definite dal Comune stesso.

Art. 21 – Condizioni ambientali

1. Con la firma del contratto l'aggiudicatario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto

Art. 22 Controversie e norme conclusive

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Mantova
2. Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa affidataria elegge domicilio presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
4. Ai fini del calcolo dei diritti di rogito le parti dichiarano che il valore del contratto è stabilito in € _____ (_____) oltre IVA.
5. Sono a carico della Società le tasse, le imposte comprese quelle relative alla registrazione dell'atto ed in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del contratto stesso.
6. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, la Ditta appaltatrice e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente atto – sono consegnati in copia.
7. Il Dirigente Area _____, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, informa la società Indecast srl che tratterà i dati, contenuti nel presente

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

8. Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, copia del presente atto, viene trasmesso al Dirigente Area _____ che ne curerà la gestione.
9. Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ex art. 40 del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.
10. L'imposta di registro per complessivi € _____ è stata assolta con modalità telematiche tramite procedura Unimod.
11. Tutti gli allegati a questo atto sono da intendersi parte integrante e sostanziale di esso e le parti dichiarano di averne già preso visione e conoscerne il contenuto e perciò dispensano me Segretario Generale dal darne lettura.
12. Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto che, redatto da persona di mia fiducia su strumenti informatici non modificabili, consta di n. pagine a video ed è stato da me letto ai componenti, che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.
13. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dai componenti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale, previo mio accertamento della validità dei certificati elettronici utilizzati.

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).

La Società

Il Dirigente Area

IL SEGRETARIO GEN.LE

Dott. _____